



1799 1/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

pu e i

FNN

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA - Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI - Consigliere -

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rel. Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Oggetto

*FAMIGLIA E
ISTITUTI
AFFINI

Ud. 18/06/2013 - CC

R.G.N. 413/2012

Cassa. 1799/1
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 413-2012 proposto da:

C. E. () elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SABAZIO 31, presso NICOLA NOVIZIO, rappresentato e difeso dagli avvocati D'AURIA GIUSEPPE, TRUNCELLITO ROCCO, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

D. M. () elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI PIETRALATA 320, presso lo studio dell'avvocato MAZZA RICCI GIGLIOLA, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto: disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

- controricorrente -

Il P. U. di Cassazione
M. M. M. M.



avverso la sentenza n. 3983/2010 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI del 29.10.2010, depositata il 25/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

udito per il ricorrente l'Avvocato Lara Lunari (per delega avv. Giuseppe D'Auria) che si riporta agli scritti, insistendo per l'accoglimento del ricorso; in subordine chiede la trattazione dello stesso in pubblica udienza;

udito per la controricorrente l'Avvocato Gigliola Mazza Ricci che si riporta ai motivi del controricorso.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

In un procedimento di separazione personale tra C. E. e D. M., la Corte d'Appello di Napoli, con sentenza in data 25/11/2010, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, addebitava la separazione al marito, ponendo a suo carico un assegno di mantenimento per la moglie di €. 500,00 mensili.

Ricorre per cassazione il marito.
Resiste con controricorso la moglie.

Con il primo motivo, il marito censura la sentenza impugnata, ^{extra} laddove aveva ritenuto di addebitare a lui la separazione, per aver intrattenuto una relazione extraconiugale con altra donna e mantenuto condotte lesive dell'onore e dell'integrità fisica della consorte. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 2697 c.c. e 116 c.p.c.

La Corte territoriale, nel ricostruire i fatti di causa sulla scorta dell'istruttoria svolta, ha ritenuto che, prima ancora di intraprendere una relazione adulterina, il marito aveva dimostrato una disaffezione nei confronti della moglie, tanto da "dividere i letti" e rifiutare di intrattenere con lei rapporti sessuali. In tale contesto, il tradimento sarebbe stato l'epilogo di una crisi coniugale imputabile al marito stesso. Si tratta di una valutazione di merito, non censurabile in questa sede, e ciò tanto più ove si consideri che il ricorrente si è limitato a dedurre violazione di legge, per asserita inosservanza delle previsioni in precedenza richiamate.

Con il secondo motivo, il marito censura la sentenza impugnata nella parte relativa al riconoscimento di un assegno in favore della moglie. Correttamente la Corte territoriale, nell'applicazione dell'art. 156 c.c., ha valorizzato la differenza fra i redditi dei coniugi, entrambi pensionati, (il E.C già giornalista, capo redattore della R., la D. M. già dipendente ASL; la pensione del marito notevolmente superiore a quella della moglie) per riconoscere assegno in favore della moglie. Si tratta di valutazione congrua, non censurabile in questa sede di legittimità. Del pari non può essere censurata l'affermazione della Corte territoriale secondo cui il marito, una volta in pensione, ben potrebbe continuare a svolgere quelle collaborazioni professionali che in precedenza aveva intrattenuto, ma che aveva dovuto sospendere per disposizione del suo ex datore di lavoro.

Il ricorso va rigettato in quanto ^{manifestamente} infondato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €. 2.100,00, comprensivo di €. 100,00 per esborsi oltre accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere generalità ed atti identificativi, a norma dell'art. 52 D.lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Roma, 18 giugno 2013.

Il Relatore
(Massimo Dogliotti)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

ORA

24 LUG. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Luigi PASSINETTI

Luigi Passinetti

CASSAZIONE.NET